

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore 1° maggio 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2025.

Bellinzona, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 31 marzo 2023.

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale,
al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori,
montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino**
del 22 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Canton Ticino, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 13 dicembre 2017, del 20 maggio 2020, del 21 aprile 2021 e del 2 febbraio 2022 (BU 4, 2018, 32, 2020, 19, 2021, e 10, 2022) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2 – Convenzione salariale

art. 5. Aumento salari reali (...)

Il salario lordo (salario reale) di tutti i dipendenti deve essere aumentato di CHF 52.00 al mese (sistema salariale mensile) e rispettivamente CHF 0.30 all'ora (sistema salariale orario).

(...)

Sono esenti da questo accordo (...) i dipendenti assunti a tra il 1° giugno 2022 e il 31 marzo 2023 e che non hanno mai lavorato nel settore del gesso prima d'ora. Ciò significa che il lavoratore che svolgeva un'attività professionale in un altro settore non beneficia dell'aumento del salario reale.

A gennaio 2024 è previsto un ulteriore aumento dei salari reali di CHF 35.00 al mese e di CHF 0.20 all'ora.

In entrambi i casi, gli apprendisti (AFC/CFP) sono esclusi dalla maggiorazione salariale.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 2 articolo 5 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore 1° maggio 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2026.

Bellinzona, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**